

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 92/02/2012

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle Entrate notificava ai ricorrenti l'avviso di liquidazione in epigrafe, con il quale veniva loro richiesto il pagamento in solido delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per complessivi € 20229,72, relativamente alla sentenza 2359/2008 del Tribunale di Milano che aveva disposto il trasferimento coattivo a favore di Sa. e Te. Ce. della proprietà dell'immobile sito in Cassano Magnago, Via Matteotti 57.

Sa. e Te. Ce. e i loro genitori separati Za. Do. e Gi. Ce. pure destinatari dell'avviso di liquidazione, proponevano ricorso precisando il seguente antecedente. Nel verbale di separazione consensuale, in data 29/10/1998, era stato previsto che i coniugi, comproprietari della casa coniugale nella misura del 50% ciascuno, avrebbero donato alle figlie, al raggiungimento della maggiore età di entrambe, a titolo di contributo al mantenimento delle stesse, ciascuno la propria quota di proprietà dell'immobile; che Sa. e Te. Ce. venute a conoscenza dell'accordo avevano dichiarato di accettarlo per quanto di propria competenza; che successivamente Gi. Ce., con lettera 28/2/2002 aveva dichiarato, ma ormai tardivamente, di voler revocare l'impegno assunto. Non avendo potuto ottenere il trasferimento in via bonaria, Sa. e Te. Ce. convenivano in giudizio i genitori per ottenere sentenza costitutiva che tenesse luogo del volontario trasferimento delle quote dell'immobile. La domanda, respinta in primo grado, veniva accolta dalla Corte d'Appello di Milano, che pronunciava il trasferimento del bene. Facevano presente che alla fattispecie dovevano applicarsi non le usuali imposte di registro e ipotecarie e catastali, ma l'art.19 della L.74/1987 circa l'esenzione dell'imposta di registro, ipotecarie e catastali, per gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio (ed anche al procedimento di separazione personale dei coniugi, come da sentenza additiva 154/1999 della Corte Costituzionale). Chiedevano altresì la sospensione dell'atto, stante le precarie condizioni economiche dell'intera famiglia.

Si costituiva l'Ufficio sostenendo che l'atto per il quale veniva invocata l'agevolazione non rientrava tra quelli previsti dall'art.19 della L.74/1987, non trovando la sua causa giuridica nella sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi, bensì in un atto di liberalità nei confronti di un soggetto terzo (le figlie).

Motivi della decisione

Ritiene questa Commissione che il ricorso meriti accoglimento.

La norma di cui all'art.19 della L.74/1987 trova la sua evidente "ratio" nella necessità di non appesantire il già difficile raggiungimento di accordi tra coniugi separandi o divorziando con oneri fiscali che per persone di condizioni molto modeste (come i ricorrenti)

sarebbero impossibili da sostenere e porterebbero dunque ad un incremento del già consistente contenzioso.

L'ufficio riconosce che, secondo la circolare 492000 del Ministero delle Finanze la agevolazione di cui all'art.19 si estende, oltre che agli atti giudiziari in senso stretto, anche agli eventuali conseguenti atti portanti attribuzione tra i coniugi dei beni patrimoniali (prassi ormai invisa in tutti i Tribunali) ma ritiene che il trasferimento alle figlie sia un atto di liberalità, la lettura del verbale di separazione convince però del contrario: il trasferimento era previsto come "contributo al mantenimento" delle figlie, l'una sedicenne e l'altra già maggiorenne ma non autosufficiente. Sostanzialmente i

coniugi, tenuti al mantenimento delle figlie fino alla loro autosufficienti ma titolari di redditi modesti (la Za., affidataria, impiegata, il Ce. disoccupato, assolvevano in tale modo, ai loro obblighi nei confronti delle figlie. Infatti il Ce. si assumeva un contributo praticamente simbolico di 200.000 lire mensili.

Anche il Tribunale , nella sentenza, ha ricordato che non si trattava di una donazione (priva peraltro dei necessari requisiti) ma di un atto avente contenuto solutorio, e sostitutiva dell'obbligo di mantenimento, fattispecie ben conosciuta dalla giurisprudenza.

L'atto di trasferimento rientra quindi nella agevolazione di cui all'art.19.

Diversamente opinando, tra l'altro, si commetterebbe una grave ingiustizia sostanziale, perché le figlie avrebbero avuto diritto di esigere il

mantenimento e si troverebbero a sostenere un onere di 20.000 euro solo per essersi fidate di una promessa dei genitori di cui hanno poi dovuto chiedere l'esecuzione coattiva. Ritene dunque la Commissione di dover accogliere il ricorso.

La novità del caso suggerisce la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.